



BILANCIO

Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte II

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

In un precedente contributo ci siamo occupati di analizzare le conseguenze, da un punto di vista di determinazione del **carico fiscale**, della scelta, da parte delle **società agricole**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), di **optare** per la determinazione del reddito secondo le regole dell'[articolo 32](#), Tuir e, quindi, su **base catastale**.

Punto di partenza è, come affermato dalla prassi nella [circolare n. 50/E/2010](#), per poter optare per la determinazione del reddito, che **rimane comunque di impresa** come affermato dall'[articolo 3, D.I. 213/2007](#), è **necessaria** la sussistenza dei **requisiti** richiesti fin dall'**inizio** del **periodo d'imposta**.

Si ricorda come essi consistano nella previsione nella ragione sociale (o nella denominazione sociale) della **locuzione “società agricola”** e nel prevedere l'**esercizio esclusivo** delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Quest'ultimo requisito, ovviamente, deve essere verificato nella sua praticità, ovverosia, non è sufficiente prevedere solamente l'esercizio esclusivo, ma anche **rispettarlo** (in senso conforme la [circolare n. 50/E/2010](#) richiamata).

L'**opzione** deve essere esercitata nella **prima dichiarazione Iva utile** e, in caso di mancato esercizio, si renderanno applicabili le **sanzioni amministrative** senza tuttavia decadenza dall'opzione.

Una volta optato per la determinazione del reddito secondo le regole catastali, come detto, il **D.I. 213/2007** detta le **regole** da applicare in ragione della circostanza che, da un lato si deve sempre ricordare che si opera comunque in un regime di impresa e, dall'altro che vi possono essere dei **componenti di reddito** che per svariati motivi possono avere la **loro rilevanza in vigenza di tale opzione**.

Ne sono un esempio i componenti di redditi rinviati in **forza di norme di legge o ancora le**



perdite.

Utile per comprendere il corretto comportamento da adottare è quanto affermato nella [risoluzione n. 28/E/2018](#); documento di prassi che affronta vari temi legati all'opzione e che, insieme alla più volte richiamata [circolare n. 50/E/2010](#), rappresenta la “stella polare” da seguire per orientarsi **in sede di determinazione dell'imponibile**.

La [risoluzione n. 28/E/2018](#), in particolare, sgombra i dubbi in merito alla **possibilità**, da parte di una società agricola che abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale, di poter accedere al **consolidato di gruppo**, ai sensi dell'[articolo 117](#) e seguenti, Tuir, in quanto tale forma societaria non rientra nel novero di quelle per le quali, ai sensi di quanto stabilito dal successivo [articolo 126, Tuir](#), viene **inibita tale possibilità**.

Il comma 1, dell'[articolo 126, Tuir](#), richiamato, infatti, stabilisce che “*non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società*”. Tale inciso è da intendersi, come chiarito nella Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 344/2003 non alla “*diversità delle attività economiche svolte*”, ma ai “*trattamenti tributari differenziati per effetto di una diversa aliquota di imposta*”.

Il successivo comma 2, invece, prevede **l'esclusione dal consolidato** “*nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione*”.

Ma, ancor **più interessante**, in termini generali, sono i chiarimenti forniti in merito alla possibilità da parte della società istante di poter **utilizzare**, ad abbattimento del reddito fondiario dichiarato, le **eccedenze di interessi passivi**, esposte in dichiarazione, e **provenienti da un esubero** derivante dall'applicazione, in un periodo di imposta anteriore all'opzione per la determinazione catastale, delle regole previste dall'[articolo 96, Tuir](#).

L'Agenzia delle entrate **nega l'utilizzo** di tali eccedenze in quanto “*il legislatore, ogniqualvolta ha voluto far concorrere in modo ordinario e analitico alla determinazione del predetto reddito alcune componenti, ha espressamente richiamato le relative norme del TUIR.*”; come a dire che se **non espressamente previsto** dal Decreto, le **componenti reddituali**, positive o negative, che si originano in vigore del regime opzionale, devono **considerarsi come “inglobate” nel reddito fondiario** dichiarato. Questo sta a indicare, ad esempio, che se una **Srl agricola ha l'obbligo di revisione legale**, i relativi costi connessi **risulteranno indeducibili**.